



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4
tel.: 0721.359.1 - fax: 0721.359.2441
www.provincia.pu.it

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI
INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI CHE
I DIPENDENTI PROVINCIALI POSSONO
ESPLETARE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL
D.LGS. 165/2001**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della disciplina e finalità *pag. 3*

Art. 2 – Tipologie di incarichi extra-istituzionali il cui espletamento è consentito *pag. 3*

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI E INCOMPATIBILITA'

Art. 3 – Modalità di espletamento degli incarichi *pag. 4*

Art. 4 – Richiesta di autorizzazione *pag. 4*

Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione *pag. 5*

Art. 6 – Limiti al rilascio dell'autorizzazione *pag. 5*

Art. 7 – Incompatibilità generali *pag. 6*

Art. 8 – Incompatibilità specifiche *pag. 7*

Art. 9 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione già rilasciata *pag. 7*

Art. 10 – Svolgimento di altra attività in regime di part-time e violazione alle norme
In materia di incompatibilità *pag. 7*

Art. 11 – Iscrizioni ad albi professionali *pag. 8*

Art. 12 – Violazione delle norme in materia di incompatibilità da parte
dei dipendenti non appartenenti alla separata area della Dirigenza *pag. 9*

Art. 13 – Violazione delle norme in materia di incompatibilità da parte
del personale con qualifica Dirigenziale. *pag. 10*

Art. 14 – Obblighi dei soggetti che rilasciano le autorizzazioni *pag. 11*

Art. 15 – Obblighi dei dipendenti *pag. 11*

Art. 16 – Anagrafe degli incarichi *pag. 11*

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Istituzione del servizio ispettivo *pag. 12*

Art. 18 – Norma di rinvio *pag. 12*

Art. 19 – Disposizioni transitorie *pag. 12*

Art. 20 - Entrata in vigore *pag. 12*

Art. 21 – Certificazione dell'entrata in vigore *pag. 12*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DELLA DISCIPLINA E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i casi, le modalità e le condizioni dell'espletamento, da parte dei dipendenti provinciali, degli incarichi e delle attività extra-istituzionali per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
2. Per "incarichi extra-istituzionali" si intendono le prestazioni lavorative - non comprese nei compiti e doveri d'ufficio - rese a favore di enti pubblici o privati, al di fuori del rapporto di lavoro instaurato con la Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
3. La presente disciplina è finalizzata alla salvaguardia dei seguenti interessi ritenuti meritevoli di tutela:
 - *all'esercizio, da parte dei dipendenti, delle attività che costituiscono espressione della libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione;*
 - *all'esercizio, da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, del potere di controllo sulle attività ulteriori svolte dal proprio personale, nell'osservanza del principio di "esclusività della prestazione, derivante dalla costituzione del rapporto di pubblico impiego, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione,.*

ART. 2

TIPOLOGIE DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI IL CUI ESPLETAMENTO E' CONSENTITO

1. I dipendenti provinciali a tempo indeterminato, o determinato, a tempo pieno o parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50%, possono eccezionalmente espletare incarichi extra-istituzionali retribuiti a favore delle pubbliche amministrazioni, di cui art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché a favore di società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale, purché non siano in contrasto con quelli svolti presso la Provincia di Pesaro e Urbino - da cui dipendono funzionalmente - o in concorrenza con la medesima, fermo restando le limitazioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono consentite - di norma - seppure con le limitazioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, le seguenti attività extra-istituzionali:
 - *perito, arbitro, revisore dei conti, membro di nuclei di valutazione;*
 - *presidente o componente esperto in commissioni giudicatrici di concorso e di gare d'appalto;*
 - *docente in corsi di formazione;*
 - *cariche in società cooperative;*
 - *socio in società in accomandita semplice e a responsabilità limitata purchè il dipendente si limiti all'apporto di capitali senza rivestire in alcun modo un ruolo attivo;*
 - *amministratore di condomini, limitatamente alla cura dei propri interessi;*
 - *quella derivante dalla partecipazione in società agricole a partecipazione familiare, qualora la stessa richieda un impegno modesto e non continuativo durante l'anno.*

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI E INCOMPATIBILITA

ART. 3

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'espletamento degli incarichi extra-istituzionali **deve avvenire sempre fuori dell'orario di lavoro**, senza avvalersi delle strutture e delle attrezzature dell'ufficio d'appartenenza e senza pregiudizio alcuno per illo stesso, nonché - più in generale - per la Provincia di Pesaro e Urbino.
2. Lo svolgimento dei suddetti incarichi - per il personale a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% - **è subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione**, da rilasciarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.
3. Lo svolgimento dei seguenti incarichi extra-istituzionali, seppur remunerati, **è subordinato alla sola preventiva comunicazione**, da effettuarsi a cura del dipendente interessato al dirigente d'appartenenza, **almeno 15 giorni prima** del loro espletamento:
 - a) *collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
 - b) *utilizzazione economica, da parte dell'autore, o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
 - c) *partecipazione a convegni e seminari;*
 - d) *svolgimento di attività per la quale è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
 - e) *svolgimento attività per la quale il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando, o di fuori ruolo;*
 - f) *svolgimento di attività a seguito di conferimento disposta dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati, o in aspettativa non retribuita;*
 - g) *svolgimento di attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.*
4. Sono esclusi dall'autorizzazione e dalla comunicazione gli incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio.
5. Al fine di cui al precedente comma 4, si intendono tali non solo quelli attribuiti al dipendente per effetto di disposizioni di legge, ovvero di regolamento, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi, in quanto rientranti nei suoi doveri d'ufficio.

ART. 4

RICHESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali deve essere presentata almeno - trenta giorni prima dalla data di decorrenza dell'incarico - dal dipendente provinciale al dirigente del servizio d'appartenenza.
2. La stessa domanda può essere inoltrata anche dal datore di lavoro, pubblico o privato, che intenda conferire l'incarico.
3. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- a) *oggetto dell'incarico;*
 - b) *amministrazione pubblica, o soggetto privato, che intende conferire l'incarico, (precisando la denominazione sociale, se trattasi di ente pubblico o privato, Codice Fiscale, ecc...);*
 - c) *durata dell'incarico e impegno lavorativo richiesto;*
 - d) *compenso stabilito;*
 - e) *che l'incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione del dipendente;*
 - f) *insussistenza dell'incompatibilità con l'attività lavorativa svolta a favore della Provincia, debitamente certificata dal diretto responsabile della struttura d'appartenenza del dipendente;*
 - g) *che l'incarico verrà svolto al di fuori del normale orario di lavoro, senza avvalersi delle strutture e delle attrezzature dell'ufficio d'appartenenza e senza pregiudizio alcuno per lo stesso, nonché - più in generale - per la Provincia di Pesaro e Urbino.*
4. Le informazioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g), di cui al precedente comma, devono essere rese a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ART. 5 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è concessa - previo accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità, di cui ai successivi artt. 7 e 8 - con atto di organizzazione del dirigente di servizio, ovvero direttore d'area, ovvero direttore generale competente, adottato con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
2. Per il personale appartenente alla separata area della dirigenza, l'autorizzazione è rilasciata dal direttore generale.
3. Per il direttore generale, l'autorizzazione è rilasciata dal presidente della Giunta Provinciale.
4. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto, in ogni caso - prima dell'adozione dell'atto finale - ad acquisire un parere obbligatorio e preventivo, in ordine all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, dal dirigente del Servizio 2.1. - Gestione amministrativa delle risorse umane.
5. In ordine ai termini di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione e agli effetti dell'eventuale inerzia provvedimento vale quanto previsto dall'articolo 53, comma 10 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

ART. 6 LIMITI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Non sono autorizzabili - **nel corso dello stesso anno solare**, pur in assenza delle situazioni di incompatibilità generiche, ovvero specifiche - lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, in presenza delle sottoelencate condizioni:
 - a) *quando l'impegno derivante dall'incarico, cumulativamente con quelli eventualmente già conferiti nell'anno di riferimento, ovvero ancora in corso, non sia temporaneo ed occasionale e influisca negativamente ai fini dell'assolvimento delle funzioni assegnate al dipendente (ritenendosi tale quello che richiede un impegno annuale superiore a 10 giorni lavorativi);*

- b) *quando, nel corso dell'anno solare, siano già stati autorizzati incarichi complessivamente per un numero superiore a tre, fatta eccezione per la partecipazione a commissioni giudicatrici;*
 - c) *qualora il compenso del singolo incarico, ovvero cumulativamente di tutti gli incarichi in atto, sia conferiti nel corso dell'anno che negli anni precedenti (questi ultimi limitatamente alla quota parte che incide nell'anno di riferimento), superi:*
 - il 50% della retribuzione annua lorda, per i dipendenti del comparto;
 - il 40% della retribuzione annua lorda, per i dirigenti di servizio, i direttori d'area e il direttore generale.
2. Non sono in ogni caso autorizzabili - **nel corso del quinquennio** - pur in assenza di incompatibilità generiche, ovvero specifiche - lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, in presenza delle sottoelencate ulteriori condizioni:
- a) *quando trattasi di medesima prestazione da rendere con lo stesso committente per più di tre volte (fatta eccezione per la partecipazione a commissioni concorsuali o selettive), ovvero di attività formativa e docenze occasionali per un numero di ore non superiore a 20 nell'anno solare di riferimento;*
 - b) *quando trattasi di progettazioni di lavori per un numero superiore a uno, ovvero di collaudo di opere pubbliche per un numero superiore a tre.*
3. I limiti di cui al presente articolo non si applicano per lo svolgimento degli incarichi subordinati a mera comunicazione di cui all'art. 3, comma 3.
4. Lo svolgimento dell'attività di formazione rivolta ai volontari del Servizio Civile Nazionale impiegati nei progetti dell'amministrazione provinciale, è soggetta esclusivamente alle limitazioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo.

ART. 7 INCOMPATIBILITÀ GENERALI

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina delle incompatibilità prevista dalla normativa vigente, il dipendente provinciale non può, in nessun caso:
- a) *esercitare attività di tipo commerciale, artigianale, industriale, o professionale. Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all'art. 2082 c.c. e le attività libero-professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in albi o registri. E' equiparata allo svolgimento di attività imprenditoriale, la qualità di socio in società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, in quanto presuppongono un ruolo attivo;*
 - b) *esercitare attività di imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004;*
 - c) *instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con la Provincia di Pesaro e Urbino, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che di privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;*
 - d) *assumere cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a prevalente capitale pubblico, che gestiscono servizi pubblici locali, costituite o partecipate dalla Provincia di Pesaro e Urbino;*
 - e) *esercitare l'attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione;*
 - f) *stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione coordinata a progetto.*
2. Sono fatte salve, inoltre, le altre incompatibilità generali previste dalla legge.

Art. 8
INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE

1. Sono incompatibili, in ogni caso gli incarichi, ovvero le cariche in società ed enti, che generano, ovvero siano idonee a generare, conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente provinciale presso il servizio di assegnazione, ovvero, più in generale, con i compiti istituzionali della Provincia di Pesaro e Urbino.
2. In particolare sono incompatibili, ai sensi del comma 1:
 - a) *gli incarichi da rendere a favore di soggetti, anche privati, nei confronti dei quali il dipendente, ovvero il settore di assegnazione, svolgano, ovvero abbiano svolto, nel quinquennio, funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni provinciali, ovvero funzioni di controllo e vigilanza;*
 - b) *gli incarichi da rendere a favore di soggetti che siano fornitori di beni o servizi per l'amministrazione provinciale, relativamente a quei dipendenti che abbiano partecipato, nel quinquennio, a qualunque titolo, al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore;*
 - c) *gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori o di componente di commissioni preposte all'aggiudicazione di appalti concorso, da rendere a favore di soggetti pubblici o privati, qualora l'Amministrazione Provinciale abbia finanziato o, comunque, preso parte ai lavori a cui si riferisce l'incarico o comunque rilasciato atti od espresso pareri in ordine alla loro progettazione e/o esecuzione.*
3. Sono fatte salve, inoltre, le altre incompatibilità specifiche previste dalla legge.

ART. 9
REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE GIÀ RILASCIATA

1. Qualora, in corso di svolgimento dell'incarico già autorizzato, sopraggiungano cause di incompatibilità, il dipendente è obbligato a darne comunicazione formale al dirigente d'appartenenza, nonché al dirigente del Servizio 2.1. – Gestione amministrativa delle risorse umane, al fine della revoca, ovvero della sospensione temporanea dell'autorizzazione stessa.

ART. 10
SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ IN REGIME DI PART-TIME E VIOLAZIONE ALLE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ

1. Il personale provinciale che chiede la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, al fine di svolgere un'ulteriore attività lavorativa, è soggetto all'obbligo di indicare - in sede di presentazione della relativa richiesta - l'attività extra-istituzionale che intende espletare, al fine della verifica delle condizioni di compatibilità o meno con l'attività ordinaria.
2. Il medesimo personale è soggetto all'obbligo di comunicazione anche nell'ipotesi di successivo inizio di attività extra-istituzionale. In tal caso la comunicazione deve essere effettuata **entro i successivi 15 giorni**, al fine della verifica delle medesime condizioni di incompatibilità.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce inosservanza di particolare gravità delle disposizioni di servizio e, come tale, illecito disciplinare punito ai sensi dell'articolo 3, comma 5 lett. b) del CCNL del personale non dirigente dell'11.04.2008 e s.m.i., anche nelle ipotesi in cui l'attività extraistituzionale di cui sia stata omessa l'indicazione

o la comunicazione risulti compatibile con l'attività di servizio svolta dal dipendente.

4. Lo svolgimento, da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, di attività extraistituzionali che risultino incompatibili, ai sensi del presente regolamento e/o delle vigenti norme di legge, costituisce, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di cessazione immediata della prosecuzione della medesima attività extraistituzionale, illecito disciplinare che, in ragione del diverso grado di gravità dell'incompatibilità valutato dal dirigente titolare dell'azione disciplinare secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1 del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i., è così sanzionabile:
 - a. *in caso di media gravità*: si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni ai sensi dell'articolo 3, comma 5 lett. k) del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i. che sanziona la *“violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi”*;
 - b. *in caso di elevata gravità*: si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lett. i) del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i. che sanziona *“qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi”*;
 - c. *in caso di gravità tale da non consentire, per il radicale conflitto di interessi determinatosi rispetto allo specifico ruolo ricoperto nell'amministrazione provinciale, la prosecuzione del rapporto di lavoro*: si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso ai sensi dell'articolo 3, comma 7 lett. i) del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i. che sanziona la *“violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”*.
5. Qualora il dirigente della struttura in cui è inquadrato il dipendente valuti che nella fattispecie ricorra un grado di incompatibilità superiore a quello di cui alla lettera a) del comma 4, fatta salva l'applicazione della sanzione disciplinare di cui al comma 3, trasmette gli atti, ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'applicazione di una delle sanzioni previste dalle lettere b) e c) del predetto comma 4.

ART. 11

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI

1. E' incompatibile con la qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, l'iscrizione ad albi professionali qualora i relativi ordinamenti professionali richiedano come presupposto dell'iscrizione l'esercizio dell'attività libero professionale.
2. Qualora la legge professionale consenta, comunque, al pubblico dipendente l'iscrizione in speciali elenchi (es. avvocati impiegati presso servizi legali), o in albi professionali (es. ingegneri e architetti), o qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico dell'amministrazione provinciale, resta fermo il divieto di esercitare attività libero-professionale, pure essendo consentita tale iscrizione.
3. E' altresì consentita l'iscrizione al Registro dei Revisori.

ART. 12

VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DA PARTE DEI DIPENDENTI NON APPARTENENTI ALLA SEPARATA AREA DELLA DIRIGENZA

1. Il dipendente provinciale a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, che svolge altra attività lavorativa senza la prevista autorizzazione, una volta accertata l'incompatibilità dell'attività stessa, viene diffidato dal dirigente del servizio di appartenenza a cessare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 3/1957, la situazione di incompatibilità entro quindici giorni pena la decadenza dall'impiego.
2. Contestualmente alla diffida il dirigente della struttura in cui è inquadrato il dipendente incorso nella violazione provvede all'avvio del conseguente procedimento disciplinare finalizzato all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
3. Lo svolgimento da parte del dipendente provinciale a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, di attività extraistituzionali che risultino incompatibili, ai sensi del presente regolamento e/o delle vigenti norme di legge, costituisce, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di cessazione della situazione di incompatibilità di cui al comma 1, illecito disciplinare che, in ragione del diverso grado di gravità dell'incompatibilità valutato dal dirigente titolare dell'azione disciplinare secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1 del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i., è così sanzionabile:
 - a. *in caso di media gravità*: si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni ai sensi dell'articolo 3, comma 5 lett. k) del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i. che sanziona la “violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi”;
 - b. *in caso di elevata gravità*: si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lett. i), del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i. che sanziona “qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi”;
 - c. *in caso di gravità tale da non consentire, per il radicale conflitto di interessi determinatosi rispetto allo specifico ruolo ricoperto nell'amministrazione provinciale, la prosecuzione del rapporto di lavoro*: si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lett. i), del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i. che sanziona la “violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
4. La mancata richiesta di autorizzazione da parte del dipendente provinciale a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, costituisce inosservanza di particolare gravità delle disposizioni di servizio e, come tale, illecito disciplinare punito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lett. b), del CCNL dell'11.04.2008 e s.m.i., anche nelle ipotesi in cui l'attività extraistituzionale svolta senza la prescritta autorizzazione risulti compatibile con l'attività di servizio svolta dal dipendente.
5. Qualora il dirigente della struttura in cui è inquadrato il dipendente valuti che nella fattispecie ricorra un grado di incompatibilità superiore a quello di cui alla lettera a) del comma 3, fatta salva l'applicazione della sanzione disciplinare di cui al comma 4, trasmette

gli atti, ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'applicazione di una delle sanzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 3.

6. Il dipendente provinciale a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, che abbia svolto altra attività lavorativa senza la prescritta autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai precedenti commi, è tenuto, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, a versare il compenso dovuto per le prestazioni svolte nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione provinciale. Qualora il compenso non sia stato ancora erogato al dipendente l'ente, attraverso il Servizio 2.1 Gestione amministrativa delle risorse umane, introiterà il corrispettivo suddetto direttamente dal soggetto conferente.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche nei caso in cui l'attività lavorativa svolta senza la prescritta autorizzazione risulti successivamente compatibile con l'attività di servizio svolta dal dipendente.

ART. 13

VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DA PARTE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

1. Il dirigente che svolge altra attività lavorativa senza la prevista autorizzazione, una volta accertata dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale, l'incompatibilità dell'attività stessa, viene diffidato dal medesimo a cessare dalla situazione di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 3/1957, entro quindici giorni pena la decadenza dall'impiego.
2. Lo svolgimento da parte del dirigente di attività extraistituzionali che risultino incompatibili, ai sensi del presente regolamento e/o delle vigenti norme di legge, costituisce, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di cessazione della situazione di incompatibilità di cui al comma 1, illecito disciplinare che, in ragione del diverso grado di gravità dell'incompatibilità valutato dal Direttore Generale, titolare dell'azione disciplinare, secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del 22.02.2010 e s.m.i., è così sanzionabile:
 - a. *nel caso di media gravità*: si applica la sanzione disciplinare pecuniaria di € 500,00 nella misura massima prevista dall'articolo 7, comma 4 lett. a) del CCNL del 22.02.2010 e s.m.i. che sanziona l'*"inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio,.....ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001"*;
 - b. *in caso di elevata gravità*: si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 8 lett. g) del CCNL del 22.02.2010 e s.m.i. che sanziona *"qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi....."*;
 - c. *lo svolgimento da parte del Dirigente di attività il cui grado di incompatibilità sia valutato, per il radicale conflitto di interessi determinatosi rispetto allo specifico ruolo ricoperto nell'Amministrazione Provinciale, talmente elevato da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce giusta causa di recesso.*
3. La mancata richiesta di autorizzazione da parte del dirigente, costituisce inosservanza di particolare gravità delle disposizioni di servizio e, come tale, illecito disciplinare punito ai sensi dell'articolo 7, comma 4 lett. a) del CCNL del 22.02.2010 e s.m.i., anche nelle ipotesi in cui l'attività extraistituzionale svolta senza la prescritta autorizzazione risulti successivamente compatibile con l'attività di servizio svolta dal dirigente.

4. Il dirigente che abbia svolto altra attività lavorativa senza la prescritta autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai precedenti commi, è tenuto, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, a versare il compenso dovuto per le prestazioni nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione provinciale. Qualora il compenso non sia stato ancora erogato al dipendente l'ente, attraverso il Servizio 2.1 Gestione amministrativa delle risorse umane, introiterà il corrispettivo suddetto direttamente dal soggetto conferente.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui l'attività lavorativa svolta senza la prescritta autorizzazione risulti successivamente compatibile con l'attività di servizio svolta dal dirigente.

ART. 14

OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE RILASCIANO LE AUTORIZZAZIONI

1. I soggetti che rilasciano l'autorizzazione preventiva a svolgere attività extra-istituzionale, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, sono tenuti a comunicare al Servizio 2.1 - Gestione amministrativa del personale, entro i successivi 15 giorni, l'atto di organizzazione adottato al fine di consentire a detta struttura di effettuare il costante monitoraggio degli incarichi extra-istituzionali svolti dai dipendenti provinciali, nonché assicurare il rispetto degli adempimenti imposti dall'art. 53, commi 12 e 13, del D.Lgs. 165/2001.
2. La mancata, ovvero tardiva comunicazione, è sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

ART. 15

OBBLIGHI DEI DIPENDENTI

1. Ciascun dipendente è - in ogni caso - tenuto a comunicare al Servizio Personale **tempestivamente e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno**, tutti i dati relativi agli incarichi espletati nell'anno precedente - anche se non completati e pur in assenza di compensi percepiti -, nonché le somme ai medesimi erogate nell'anno precedente relative ad incarichi autorizzati anteriormente all'anno immediatamente precedente, al fine dell'adempimento di cui al successivo art. 15 del presente regolamento.
2. La mancata, ovvero tardiva comunicazione, è sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

ART. 16

ANAGRAFE DEGLI INCARICHI

1. Il Servizio personale è tenuto ad effettuare, entro i termini prescritti (con immediatezza, qualora in possesso dei dati e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, tutte le informazioni prescritte dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in ordine alla disciplina degli incarichi extra-istituzionali espletati dai dipendenti provinciali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO

1. L'ente si impegna, entro il 2011, a garantire il pieno funzionamento del servizio ispettivo interno, di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23.12.1996, n. 662, deputato al controllo sugli incarichi extra-istituzionali svolti dai dipendenti provinciali, nonché per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione agli albi professionali e la trasformazione del rapporto di lavoro part – time.
2. Il funzionamento del Servizio Ispettivo verrà disciplinato con apposito regolamento.

ART. 18

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, nonché alla normativa vigente in materia.

ART. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Sino all'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina regolamentare della materia, come in atto, in quanto compatibile con le disposizioni di legge.
2. Resta ferma la disciplina previgente per gli incarichi extra-istituzionali, già autorizzati, in corso di espletamento

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 124 – 1° comma - e all'art. 134 – 3° comma - del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 21

CERTIFICAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE

1. Il Segretario Generale apporrà, in calce all'originale del presente regolamento gli estremi della deliberazione di relativa approvazione e dell'avvenuta pubblicazione, di cui all'articolo precedente, e ne certificherà la data di entrata in vigore.
2. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai dirigenti provinciali, agli assessori provinciali ed a ciascun consigliere.

3. *Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 452. del 3.12.2010*

4. *Esecutiva dall'1.1.2011 in quanto affissa all'Albo Pretori o il 22.12.2010*